

PROTOCOLLO D'INTESA

la Regione Toscana

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana

P r e m e s s o

che nell'ambito dell' iniziativa di coordinamento promossa dal Commissariato del Governo nella Regione Toscana, congiuntamente alla Prefettura di Firenze, alla Presidenza della Giunta Regionale Toscana, al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, ai sensi dell'art.13 della legge 23.08.1988 n.400 è stato individuato l'obbiettivo di razionalizzare i procedimenti autorizzativi di opere d'interesse statale realizzati secondo le procedure previste dal D.P.R. 24.07.1977 n.616 e dal D.P.R. 18.04.1994 n.383, nonché quelli di cui alle leggi 17.05.1985 n.210 e 15.12.1990 n.385 in materia di infrastrutture di trasporto, tenuto conto ad oggi delle intervenute norme di nazionalizzazione della P.A. di cui alla legge 15.05.1997 n. 127;

Premesso

che la Segreteria Tecnica costituita per dare attuazione alla suddetta iniziativa, in collaborazione con gli Uffici del Provveditorato alle OO.PP. e della Regione Toscana preposti ai procedimenti suddetti, ha raccolto le conclusioni di una serie di incontri bilaterali di lavoro fra i suddetti apparati tecnico-amministrativi riassunte in un documento di "Criteri di semplificazione dei procedimenti ex art.81 del D.P.R. 616177";

V i s t o

il suddetto documento, che raccordando i diversi ambiti legislativi che disciplinano o che influiscono sullo sviluppo e sull'esito dei procedimenti di cui trattasi, propone una organica nazionalizzazione degli adempimenti connessi nel rispetto delle leggi vigenti, prospettando una più efficace azione amministrativa ed una più chiara proposizione delle istanze da parte delle amministrazioni preposte.

Si conviene

di dare attuazione ai "Criteri di semplificazione dei procedimenti ex art.81 del D.P.R. 616177" di cui all'allegato documento, impegnando i rispettivi apparati organizzativi a darvi attuazione, esercitando nel contempo una adeguata informazione e sensibilizzazione delle amministrazioni assoggettate ai procedimenti in oggetto.

di rendere notizia dell'iniziativa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, ai Ministri dei LL.PP.,- al Ministro dei Trasporti ed al Ministro degli Affari Regionali, per il necessario coordinamento a livello nazionale.

Firenze, li

Regione Toscana

Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana

ALLEGATO

OGGETTO: Opere statali da sottoporre all'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24.7.1977 n.616, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 18.04.1994 n.383. Criteri di semplificazione dei procedimenti.

CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI EX ART.81 D.P.R.616177

1) Premessa

Alla luce delle normative che incidono sui procedimenti di intesa Stato-Regione ex art.81 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 e tenuto conto del ruolo assunto dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana in virtù delle disposizioni di cui all'art.17 comma 6.2 della legge 15.05.1997 n.127, il presente documento definisce i criteri operativi che saranno assunti dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e dalla Regione Toscana nello svolgimento dei suddetti adempimenti, ai quali le amministrazioni statali e gli altri organismi concessionari, sono invitati ad attenersi. Resta ferma la competenza del Ministero dei Trasporti in relazione ai procedimenti previsti dalle leggi 17.05.1985 n.210 (art.25) e 15.12.90 n.385 (art.7).

Il fondamento giuridico del procedimento d'intesa Stato-Regione discende dall' art.81 del D.P.R. 616177 che stabilisce la competenza dello Stato all'approvazione di opere di proprio interesse ovvero ricadenti su aree dei

demanio, autorizzazione questa, che sostituisce l'istituto della "concessione" di cui all'art.1 della legge 28.1.1977 n.10 ed ogni altra forma di autorizzazione edilizia; tale fattispecie tuttavia non esclude che debbano essere acquisite tutte le altre prescritte autorizzazioni previste da normative statali o regionali di settore.

Con l'emanazione dei D.P.R. 18.04.94 n.383 e della successiva legge 15.05.1997 n.'127 sulla "semplificazione amministrativa" l'istituto dell'intesa ex art.81 è stato sostanzialmente innovato con l'introduzione di due principali fasi procedurali: 1 - Accertamento di conformità urbanistica (art.2 D.P.R. 383194) che nel caso di favorevole esito in rapporto al piano ed alle norme urbanistiche comunali vigenti ed in rapporto agli strumenti di pianificazione provinciale (P.T.C o della Regione (P.I.T.)), consente la conseguente formalizzazione dell'intesa che autorizza l'esecuzione dell'opera.

2 - Conferenza dei servizi, obbligatoriamente convocata per interventi di opere pubbliche di importo superiore ai 30 miliardi (art.14 bis della legge 241190, introdotto dalla legge 127197) oppure qualora l'accertamento di conformità dia esito negativo od anche che l'intesa fra Stato e Regione non si perfezioni entro il termine stabilito dall'art.3, comma 1 dei D.P.R. 383194.

Il favorevole esito della conferenza nelle diverse fattispecie previste, autorizza l'esecuzione dell'opera anche per quanto in variante al piano ed alle norme urbanistiche vigenti, od anche agli strumenti di pianificazione sovracomunale. in coerenza con i principi di snellimento già enunciati dal Ministero dei LL.PP. con la circolare n.363 del 9.4.1990, e con le stesse disposizioni della legge 15.05.1997 n.127, che tendono ad estendere alla procedura dell'art.81 dei D.P.R. 616177 le intervenute, molteplici disposizioni di legge per lo snellimento degli adempimenti autorizzativi in materia urbanistico-edilizia, è riconosciuta alle Amministrazioni Statali una funzione di autoregolamentazione nell'accertamento di conformità delle opere di rispettiva pertinenza, sottraendole nel caso, all'obbligo dell'ordinario procedimento d'intesa previsto dall'art.81 dei D.P.R. 616177, sostituendolo con una autodenuncia di attività simile a quella prevista dall'art.2 della legge 23.12.1996 n.662.

Rimane comunque l'obbligo dell'esercizio, da parte del Sindaco del Comune in cui si effettua l'intervento, della attività di vigilanza e controllo urbanistico-edilizio, prescritta dall'art.5 della legge 28.2.85 n.47 e da parte della Regione dei compiti di coordinamento ed indirizzo, nonché di eventuale surroga.

Premesso quanto sopra, i criteri operativi che seguono richiamano e sostituiscono quelli precedentemente notificati.

2) Classificazione delle opere.

Per l'individuazione delle opere regolate dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle seguenti categorie:

a) Opere puntuali o di intervento edilizio

1 - Interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.31 lettera a) della legge 457/78 o lettera A) dell'allegato alla L. R. 59180;

2 - Interventi non sostanziali di cui all'art.4, comma 7 della legge 23.12.1966 n.662, come così specificati:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definite alle lettere b) e c) dell'art.31 della legge 457/78 o lettere B),C)

e D) dell'allegato alla L.R. 59180, nonché opere di cui alle lettere a),b) e c) dell'art.7 della legge 94182;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici- esistenti, consistenti in rampe od ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie-

e) opere interne di singole unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

f) impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti ad autorizzazioni ex art.81 dei D ' P.R. 616177 già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso , la categoria edilizia e non alterino la sagoma e che non violino le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

h) parcheggi di pertinenza dei sottosuolo dei lotto su cui insiste il fabbricato;

3 - Interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica di cui alle lettere d) ed

e) dell'art.31 della legge 457/1978 o lettere D2) e D3) dell'allegato alla L. R. 59180;

4 - Nuove opere di edificazione, di ampliamento di edifici esistenti, di sistemazione urbanistica, o comprese fra quelle di cui alla lettera E) dell'allegato alla L.R. 59180.

b) Opere lineari o di vasta portata territoriale

1 - manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di opere di finitura, per il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti e delle strutture esistenti;

2 - manutenzione straordinaria, opere di risanamento, recupero e ristrutturazione di strutture esistenti, necessarie per il rinnovo, il consolidamento e la protezione nonché la sostituzione di parti anche strutturali, senza variazione delle caratteristiche di classificazione funzionale della struttura, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle strutture stesse o loro fasce di rispetto, così come definite dagli strumenti urbanistici comunali o quelle di cui al D.M. 01.04.1968 ed al D.P.R. 11.07.80 n.753. Nel presente ambito tipologico rientrano anche le opere accessorie per la realizzazione di aree di sosta, recinzioni, segnaletiche, arredi ed impianti tecnologici con eventuali manufatti, per una volumetria massima di 30 mc, necessari alla sicurezza di esercizio od al decoro di strutture esistenti, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle infrastrutture stesse o loro fasce di rispetto, nonché interventi tendenti all'ammodernamento od all'adeguamento di strutture esistenti, necessari ai fini della sicurezza e dell'efficienza degli impianti comprese le varianti geometriche di tracciato, senza variazione delle caratteristiche di classificazione funzionale della infrastruttura, eseguite nell'ambito dei percorsi e dei perimetri delle strutture stesse o loro fasce di rispetto;

3 nuove opere, consistenti nella creazione di nuove strutture precedentemente non esistenti, o che si configurino in modifiche sostanziali di preesistenti strutture o che comportano un loro potenziamento con differente classificazione delle stesse, quali adeguamenti funzionali dell'opera d'arte con potenziamento della capacità portante dell'infrastruttura..

3) Opere non assoggettate all'intesa

Fermo restando che per le opere di ordinaria manutenzione, di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 2), non è richiesto alcun adempimento, in linea generale non sono assoggettati alla ordinaria procedura di cui all'art.81 del D.P.R. 616/1977, secondo il regolamento approvato con D.P.R. 18.04.1994 n.383, gli interventi sull'edilizia esistente, così come definiti al punto a)2 del precedente paragrafo nonché le categorie di opere di cui al successivo punto b)2.

Le suddette opere sono subordinate soltanto alla "denuncia di inizio di attività come all'art. 4, comma,7 della legge 23.12.1966 n.662.

Al fine peraltro di poter consentire l'esercizio, da parte dei Comuni di pertinenza, della stessa Regione e dello Stato, delle precise competenze in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 28.2.85 n.47, i proponenti dell'iniziativa devono, prima dell'inizio dei lavori, inviare ai Comuni di competenza una dettagliata comunicazione, corredata di adeguati elaborati grafici di chiara identificazione delle opere che si intendono realizzare e della loro categoria in base alla suddetta ripartizione, menzionando specificatamente ogni eventuale sussistenza di vincoli o prescrizioni normative e dei relativi adempimenti intrapresi e delle autorizzazioni acquisite.

Copia della detta comunicazione, deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione Toscana che in ogni caso potrà richiedere copia della documentazione di progetto e dei relativi atti autorizzativi.

Dopo il ricevimento della detta documentazione da parte dei suddetti destinatari, può essere dato avvio alle opere, ferma restando la facoltà di verificare la effettiva appartenenza delle opere alle categorie A2) e D2) da parte del Comune stesso o della Regione, entro il termine di 30 gg. dalla acquisizione della detta comunicazione e dei relativi elaborati al rispettivo protocollo.

In assenza o nel caso di tardiva presentazione, rispetto all'inizio dei lavori, della suddetta comunicazione, o nel caso di accertate difformità delle opere comunicate, il Sindaco, ai sensi dell'art.5 della legge 28.2.,1985 n' 47, deve informare immediatamente il Presidente della Giunta Regionale ed il Ministro dei Lavori Pubblici, ai quali spetta, d'intesa, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4 della legge medesima.

Preme evidenziare che il comma 8 del succitato art.4 della legge 662/96 esclude la possibilità di ricorso alla facoltà di semplice denuncia di attività per quegli interventi che risultino assoggettati a vincoli di carattere paesaggistico, ambientale o storico riconducendoli di conseguenza alla "autorizzazione edilizia" di cui all'art. 48 della legge 4571/1978 o nel caso a ig concessione edilizia", nel cui ambito rimane l'obbligo di acquisire le previste autorizzazioni sotto i detti profili. Tale circostanza normativa, volta ad un più attento controllo dell'attività urbanistico edilizia che presenta implicazioni di carattere vincolistico, lascia comunque la facoltà di ricorso ad un istituto autorizzativo semplificato quale l'autorizzazione edilizia., che nella fattispecie di opere d'interesse statale non appare però previsto dalla specifica normativa ex art.81, che prevede invece due sole fattispecie autorizzative (cfr. Circ. LL.PP. 363190), distinte dalla rilevanza urbanistico edilizia degli interventi e cioè l' assoggettabilità o meno delle opere al procedimento d'intesa .

In definitiva si ritiene che per le opere d'interesse statale, che rientrano fra gli interventi compresi fino all'autorizzazione edilizia, ovvero nelle suddette categorie non assoggettate al normale-procedimento d'intesa, possa comunque essere fatto ricorso alla richiamata "denuncia di inizio di attività" , anche nel caso di appalesati vincoli dei tipo suddetto, fermo restando l'obbligo, da parte del soggetto proponente di acquisire preventivamente i prescritti nulla osta dei competenti organismi, allegandoli alla documentazione illustrativa dell'intervento stesso.

4) Procedimento d'intesa

Nel normale procedimento d'intesa di cui all'art.81 dei D.P.R. 24.7.1977 n.616, al quale sono comunque assoggettate le opere- di cui ai punti a)3, a)4,- e b)3 del paragrafo 2), le Amministrazioni Statali di iniziativa o gli altri soggetti abilitati, secondo le disposizioni di cui all'art.14-ter della legge 241/1990, introdotto dalla legge 127/1997, presentano istanza di verifica di conformità al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Toscana, o, nel caso, al Ministero dei LL.PP..

Le suddette istanze presentate secondo le disposizioni di cui all'allegato A, corredate dei relativi elaborati, dopo una prima verifica di completezza degli atti , vengono trasmesse per parte del Provveditorato o del Ministero, alla Regione Toscana, ai fini dell'intesa di conformità urbanistico edilizia di cui all'art. 2 dei D.P.R. 383194. Il Provveditorato od il Ministero inoltre, al fine di un più semplice e rapido sviluppo dei procedimenti, trasmettono copia completa delle istanze anche alle province ed ai comuni interessati, per i pareri di competenza, che dovranno essere resi, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento, alla Regione Toscana - Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, in adempimento del disposto di cui all'art.2 della L.R. 16.01.1995 n.5.

In particolare le competenze alle quali le Amministrazioni suddette sono tenute ad adempiere riguardano:

Per il Provveditorato Regionale alle OO.PP.

- la ricezione in prima istanza delle richieste di verifica d'intesa ed il relativo controllo formale degli atti, nonché la trasmissione alle altre amministrazioni interessate di copia completa della documentazione;

- la convocazione della eventuale "Conferenza dei Servizi" prevista dall'art.3 dei D.P.R. 383194 e la sua formalizzazione conclusiva; - la segnalazione al Ministro dei LL.PP. di eventuali abusi od omissioni accertate ai sensi dell'art.5 della legge 47185.

- Per la Regione Toscana

- la preventiva verifica circa la ricorrenza delle condizioni di V.I.A. di cui alla legge

08.07.1986 n.349 e D.P.C.M. 10.10.1988 n.377 (VIA nazionale), ovvero alla L.R.

18.04.1995 (VIA regionale);

- la verifica di conformità degli interventi sia in rapporto agli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, avvalendosi delle relative amministrazioni interessate, sia in rapporto agli atti di programmazione e pianificazione regionale; - la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto al "Sistema Regionale delle Aree Protette" di cui a deliberazione dei C.R. n.296 del 19.07.1988, tenuto conto delle speciali disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 11.04.95.n.48; - la verifica delle condizioni di cui alla deliberazione del C.R. n.230 del 21.06.1984 in materia di "Rischio Idraulico";

- la verifica circa la ricorrenza delle condizioni di cui alla L.R. 17.12.1992 n.55 relativa all'individuazione di cave di prestito per la realizzazione di OO.PP ovvero delle LL.RR. 17.10.1994 n. 75 e 11.04.1995 n.48 relative all'individuazione dei siti di cava per opere pubbliche cantierabili.

Per le Province

- la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto agli strumenti di pianificazione provinciale, ancorché soltanto adottati;

- il rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge 30.12.1923 n.3267.

Per i Comuni

- la verifica di compatibilità degli interventi in rapporto al piano ed alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

- l'eventuale rilascio del nullaosta paesaggistico ex art.7 della legge 29.06.1939 n.1497 sulla "protezione delle bellezze naturali" ovvero per le categorie di beni di cui Legge 08.08.1985 n.431 in materia di "Zone di Particolare Interesse Ambientale";

- il controllo sull'attività urbanistico edilizia delle Amministrazioni o degli altri organismi concessionari di iniziativa e l'eventuale informativa ex art.5 della legge 47185.

- La Regione Toscana, entro il termine di 45 gg. dalla richiesta dei Provveditorato; provvede a formalizzare i provvedimenti di propria competenza ai fini dell'intesa di cui trattasi.

a) Nel caso di accertata conformità, il Dirigente Responsabile, ai sensi degli artt.9 e 11 della L.R. 07.11.1994 n.81, emette il relativo decreto comunicandolo al provveditorato alle OO.PP. con duplice copia vistata, degli elaborati di progetto;

b) Nel caso di difformità urbanistica, competono alla Giunta Regionale le determinazioni d'intesa di cui all'art.3 dei D.P.R. 383194, tenuto conto delle prerogative del Consiglio Regionale di cui all'art.3 della L.R. 48195.

5) Tutela ambientale

Nel caso ricorrano le condizioni di cui al D.P.C.M. 10.08.1988 n.377 ovvero della L.R. 18.04.1995 n.68, prima di poter dare conclusione al procedimento di intesa dovrà risultare favorevolmente concluso il relativo procedimento di V.I.A..

Qualora ricorrano circostanze di vincolo del tipo sotto indicato, dovranno essere assunti i seguenti criteri:

- Per interventi che ricadono nel "sistema dei parchi e delle aree protette" di cui alla legge 6.12.1991 n.394, così come attuata dalla L.R. 11.04.1995 n.49, dovrà essere Presentata, congiuntamente all'istanza d'intesa anche richiesta di nullaosta all'organismo di gestione del Parco, della Riserva o dell'Area Naturale Protetta d'interesse Locale interessato e comunque garantito il rispetto delle eventuali salvaguardie vigenti,

- Per interventi che ricadano nel "sistema regionale dei parchi e delle aree protette" di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.296, dovrà essere comprovata l'intervenuta verifica di compatibilità degli interventi con la normativa medesima, corredata di adeguata documentazione di inquadramento ambientale, da allegare all'istanza di intesa.

- Per quanto attiene eventuali condizioni di "rischio idraulico" dovrà essere presentata verifica di compatibilità degli interventi in rapporto alle prescrizioni di cui alla , deliberazione del C.R. n.230 del 21.06.1984, corredata di adeguata documentazione identificativa (sezioni e piani quotati) degli ambiti A1 e A2 dei corsi d'acqua pubblici interessati e sulle caratteristiche del corpo idrico (morfologia spondale e regime idraulico).

- Gli interventi che comportano opere significative in relazione all'approvvigionamento o posa a discarica di materiali inerti, dovranno, indicare i quantitativi previsti di tali provviste ed il sistema prescelto, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. 17.12.1992 n.55 o L.R. 17.10.1994 n. 75 e L.R. 11.04.95 n.48, nonché di quelle dei Decr. Lgs. 05.02.1997 n.22 e L.R. 12.01.95 n.4.

Ai fini dell'applicabilità dei disposti di snellimento di cui al precedente paragrafo 3), congiuntamente alla denuncia di inizio di attività presentata al comune di pertinenza, dovrà essere data esplicita menzione della ricorrenza o meno delle suddette condizioni di vincolo, fornendo, in caso affermativo, copia delle intervenute autorizzazioni di altri organismi ed allegando nel contempo all'istanza dichiarazione di accertata compatibilità delle opere alle specifiche norme di cui al precedente capoverso, sottoscritta da professionista abilitato.

Preme infine richiamare che la suddetta "Conferenza" è di norma indetta dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze Via dei Servi, 15, ovvero nel caso di opere d'interesse interregionale, dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art.14-ter della legge 241190.

6) Osservatorio delle OO.PP.

Preme infine richiamare gli adempimenti previsti dalla L.R. 24.10.1989 n.67 riguardante l'istituzione dell'Osservatorio Regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche", ai sensi dell'art.8 della legge 17.2.1987 n.80, ai cui fini devono essere fornite le prescritte informazioni da parte degli EE.LL.(art.2) e degli Enti Pubblici (art.3).

Firenze, 13.06.1997.